



COMUNE DI MIRANDA PIAZZA ROSSINI NR 1
86080 MIRANDA (IS) TEL. 0865497131 FAX 0865497197
comunedimiranda@pec.it – info@comune.miranda.is.it

REGOLAMENTO

Rateizzazione delle entrate tributarie

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 13.08.2020)

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1998, possono essere concesse dal Funzionario Responsabile del Tributo, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti, risultanti da avvisi di accertamento riferiti ad annualità arretrate.

ARTICOLO 2 – Requisiti soggettivi

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in condizioni di comprovata situazione di difficoltà di ordine economico – finanziaria.
2. A prova della condizione di difficoltà economica, di cui al precedente comma 1, il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

1) Persone fisiche e ditte individuali:

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di obiettive difficoltà economiche e finanziarie;

2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 20.000,00;

3. Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
- b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

ARTICOLO 3 – Domanda di rateizzazione

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo o esecutivo, deve essere presentata entro 60 gg dai termini di definitività o di esecutività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo

pagamento. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.

2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo o esecutivo deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva o prima dell'invio del carico all'Agenzia delle Entrate. La ripartizione del pagamento delle somme complessive dovute in rate mensili di pari importo aumentate degli interessi di mora di cui all'art. 17, comma 5, o nel caso di avvisi di accertamento emessi prima del 01 gennaio 2020, degli interessi calcolati dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo al tasso di cui all'art. 28, comma 6. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite di rate di cui al successivo art. 4. Il versamento delle rate successive deve essere effettuato mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello di scadenza della prima rata.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento). Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione. La soglia d'importo di cui al successivo art. 4, comma 2, si applica con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione, anche se riferiti a tributi diversi.

ARTICOLO 4 – Modalità di rateizzazione

1. Il numero delle rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito tributario (inteso complessivamente l'imposta dovuta, le sanzioni amministrative, gli interessi e le spese di notifica) come da seguente prospetto:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili
2. Nel caso in cui l'ammontare del debito tributario risulti superiore a Euro 10.000, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo

comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
 - c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.
3. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia di cui al comma precedente, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del complessivo debito residuo da estinguere.
4. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante.
6. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Gli interessi sono applicati nella misura pari al tasso legale vigente.
7. In caso di mancato pagamento della prima rata ovvero, in casi di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive entro il termine di scadenza della rata successiva:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione della decadenza dai benefici della rateizzazione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva. Le spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateazione.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

ARTICOLO 5 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art.6 - Entra in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, sostituisce quelli precedentemente approvati e che lo stesso trova applicazione dalla data di approvazione.